II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

relativa a un contributo finanziario della Commissione destinato all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005

[notificata con il numero C(2006) 3805]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2006/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Per contribuire all'eradicazione della malattia nel tempo più breve possibile, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(2) Il contributo finanziario della Comunità nell'ambito degli interventi urgenti di lotta alla malattia di Newcastle è disciplinato dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio [2].

(3) Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi in Danimarca nel 2005. L'insorgere di questa malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(4) In data 24 aprile 2006, la Danimarca ha presentato la più recente stima lorda dei costi sostenuti per eradicare la malattia.

(5) Le autorità danesi hanno soddisfatto completamente gli obblighi amministrativi e tecnici che competono loro ai sensi dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(7) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Danimarca

1. La Danimarca può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nell'ambito degli interventi urgenti di lotta alla malattia di Newcastle nel 2005.

2. Il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
[2] GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione